



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

COPIA

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**Numero 27 del 30/06/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di giugno alle ore 15.00 nel Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza nelle persone dei Sigg:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<b>GUARGUAGLINI FRANCESCO</b>	<b>X</b>		<b>PRISTERÀ ROSELLA</b>	<b>X</b>	
<b>MODA LUCA FABIO MASSIMO</b>	<b>X</b>		<b>BARDUCCI ETTORE</b>		<b>X</b>
<b>IANI FRANCESCO</b>	<b>X</b>		<b>PETRICCI GIACOMO</b>		<b>X</b>
<b>DEI GINO</b>		<b>X</b>	<b>MARNIGA BARBARA</b>	<b>X</b>	
<b>VILLA ALICE MANUELA</b>	<b>X</b>				
<b>DEI STEFANIA</b>	<b>X</b>				
<b>GUARGUAGLINI PAOLO</b>	<b>X</b>				

Presiede l'adunanza il Sig. GUARGUAGLINI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le Dott.ssa VALERINO DIODORINA incaricato della redazione del presente verbale. Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1<sup>a</sup> del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000**

**Il Responsabile** esprime parere Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica.

Data 25/06/2021

Il Responsabile Fto Dott.Sig. Mori Gianni

**Il Responsabile** esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data 25/06/2021

Il Responsabile Fto Dott. Gianni Mori

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Fto GUARGUAGLINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott.ssa VALERINO DIODORINA

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 21/07/2021 per rimanervi 15 gg consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott.ssa VALERINO DIODORINA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Immediatamente esecutiva

La presente deliberazione è **esecutiva** in data 30/06/2021 :

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott.ssa VALERINO DIODORINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.27 del 25/06/2021**

Ufficio: PROPOSTE DI CONSIGLIO  
COMUNALE

Assessore: Francesco Guarguaglini

Responsabile del Procedimento: Sig. Mori  
Gianni

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI  
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021**

Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

Data 25/06/2021

Il Responsabile: Fto Dott. Sig. Mori Gianni

Il Responsabile dell'Area Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data 25/06/2021

Il Responsabile: Fto Dott. Gianni Mori



## **COMUNE DI RADICONDOLI**

### **Provincia di SIENA**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTI** l'art. 1 commi 654 e 683 della sopra citata L n. 147/2013;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.L.vo n. 267/2000- che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito per motivate esigenze;

- l'art. 172 comma 1 lett. c) del sopra citato decreto secondo cui al Bilancio è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000;

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;

**VISTA** la Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha convertito con modificazioni il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, in cui si prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, poi al 31 marzo 2021 (Decr. M. Interno 13.01.21), al 31 maggio 2021 (Circolare Min. n. 320 del 29.04.2021), ed infine al 31 luglio (art. 52 co. 2 D.L. 73/2021), anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

**RICHIAMATO** l'art. 30 comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito in Legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 21 maggio 2021 n. 69 che dispone:

*“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 e all'art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti TARI sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti entro il 30.06.2021”;*

**VISTO** il Regolamento Comunale della Tassa approvato in ultimo con atto del Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2019 e modificato in data odierna;

**CONSIDERATO** che l'art. 1 comma 527 della Legge 27.12.2017 n. 2015 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA – tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario e la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento...;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* in particolare l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;



## C O M U N E D I R A D I C O N D O L I

### Provincia di SIENA

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**EVIDENZIATO** che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**RICHIAMATO** l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 (sostegni bis) che, per l'anno 2021, eroga ulteriori fondi per il finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI, in particolare per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**VISTA** la possibilità di impiegare le agevolazioni Tari del “fondone” 2020 non utilizzate anche per l'anno 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell'art. 6 del D.L. 73, fino a concorrenza (per ciò che riguarda gli importi Tari 2020) dell'agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**RITENUTO** opportuno prevedere le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche per chiusure/riduzioni di orari a seguito della pandemia da Covid-19:

- Riduzione del 75% della parte Fissa e della parte Variabile per:

01-	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
05A-	Agriturismi con ristorante
06-	Alberghi senza ristorante
06A-	Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affittacamere
10-	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
12-	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
16-	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17-	Bar, caffè, pasticceria

- Riduzione del 40% della sola parte Variabile per le utenze domestiche:



## **COMUNE DI RADICONDOLI**

### **Provincia di SIENA**

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;



## **COMUNE DI RADICONDOLI** **Provincia di SIENA**

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**DATO ATTO** che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Radicondoli, le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alla deliberazione Arera n. 158/2020, sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, *“ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”*;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**DATO ATTO** che le riduzioni che sono state previste saranno finanziate con le risorse assegnate dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e con le risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrate con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

**VISTA** la deliberazione del CC n° 26 in data 30.06.2021 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2021 che per questo Ente è pari ad € 323.296;

**PRESO ATTO** che il totale PEF 2021, al netto delle detrazioni del conguaglio corrispettivo 2020 a credito del Comune, risulta pari ad € 307.056 e che tale importo corrisponde al valore base per la tariffazione TARI 2021;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI e relative agevolazioni, da applicare per l'anno 2021;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente in data, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**PROPONE**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di determinare, per i motivi espressi, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021 nella misura che sotto si riportano:

- Ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- a. 42 % per le utenze domestiche,
- b. 58 % per le utenze non domestiche.

- Ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- c. 42 % per le utenze domestiche,
- d. 58 % per le utenze non domestiche.

- Stabilire, per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente atto;

- Fissare, per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/99 sulla base della Tabella A in allegato;

- Dare atto che le tariffe per le utenze domestiche del tributo comunale sui rifiuti "TARI" sono determinate come da Tabella B allegata al presente atto;





**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

- Dare atto che le tariffe per le utenze non domestiche del tributo comunale sui rifiuti "TARI" sono determinate come da Tabella C allegata al presente atto;

3. di prevedere le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche per chiusure/riduzioni di orari a seguito della pandemia da Covid-19:

- Riduzione del 75% della parte Fissa e della parte Variabile per:

01-	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
05A-	Agriturismi con ristorante
06-	Alberghi senza ristorante
06A-	Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affittacamere
10-	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
12-	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
16-	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17-	Bar, caffè, pasticceria

- Riduzione del 40% della sola parte Variabile per le utenze domestiche

4. di finanziare le riduzione di cui sopra, per le utenze non domestiche con le risorse assegnate dal DL n. 73/2021 (sostegni bis) e per le utenze domestiche con le risorse assegnate , ma non utilizzate, del "Fondone covid 2020" stanziato dall'articolo 39, comma 1, del DL 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.





## **COMUNE DI RADICONDOLI** **Provincia di SIENA**

### **IL SINDACO**

Fa presente al Consiglio che la materia di cui trattasi è per lui cosa “conosciuta” . Dispiace che la norma imponga di fare solo gli “esattori” e di subire scelte che devono essere senz’altro ripensate. Se aumentano i costi, continua il Sindaco, di contro dovrebbe contestualmente essere attuato un miglioramento del servizio e una tutela maggiore sulle tematiche ambientali, visto l’incremento della tariffa sostenuta da costo.

Chiarisce che le bollette sui rifiuti relative all’anno 2021 registreranno un aumento per l’incremento dei costi e per i maggiori oneri dovuti a seguito della approvazione del PEF, costi che graveranno nel triennio 2021/2023 sulle bollette.

Chiede la parola la Consiglieria Barbara Marniga del gruppo di minoranza consiliare che indica la necessità di “allentare” i costi, facendo presente che il suo gruppo presenterà un documento in merito, non essendo favorevole a voler rimanere dentro a questa situazione. La domanda che sorge spontanea, continua la Marniga, è la seguente: <Siamo certi di voler rimanere in questo “carrozzone” ???>

Il Sindaco segnala che la ripartizione del costo è spostata verso le utenze domestiche. Tutto deve essere valutato. La posizione della Amministrazione Comunale è molto critica nei confronti del PEF: Il valore del servizio deve essere proporzionato al costo da sostenere e non c’è proporzione.

Chiede la parola la Consiglieria Dei Stefania che richiama la mozione e sottolinea che il PEF è stato approvato per il senso di responsabilità come già indicato dal Sindaco e per evitare sanzioni . Va ripensato il sistema di calcolo per la copertura del costo del servizio ai cittadini che dovrebbero non dover pagare i servizi aggiuntivi, lasciandoli in capo alla Amministrazione. Bisognerebbe anche poter incidere nella programmazione del PEF perché per il prossimo futuro la situazione è preoccupante. Serve un quadro normativo più certo. La mozione presentata intende segnalare queste criticità.

Chiede nuovamente la parola la Consiglieria Barbara Marniga che indica tra le criticità ad es. lo svuotamento dei cassonetti a lungo termine, la mancanza della loro pulizia e disinfezione che comporta problemi soprattutto in questo periodo estivo, altri contenitori non svuotati etc. A fronte dell’aumento dei costi il servizio offerto ha molte criticità.

Uditi gli interventi ed esaurita la discussione, si procede alla votazione per appello nominale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la proposta;

Acquisito il parere di cui all’art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;

Con la seguente votazione per appello nominale:

Presenti e votanti n° 8

Voti Favorevoli n° 8 - Unanimità

### **D e l i b e r a**



***COMUNE DI RADICONDOLI***  
***Provincia di SIENA***

- 1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.
- 2) Di dichiarare con separata votazione, per appello nominale, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000, ad unanimità di voti.